CAMERA DEI DEPUTATI N. 1674

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ZACCAGNINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

—

Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero

Presentato alla Presidenza il 7 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente provvedimento legislativo intende istituire, con la costituzione di apposito Fondo, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia in favore del clero italiano.

Il sistema previdenziale attuale non prevede una assicurazione obbligatoria di pensione per i sacerdoti che pure esplicano nel Paese, oltre il ministero spirituale, una attività di carattere rilevante sul piano morale ed educativo.

Il ritardo, comunque, con il quale si viene a sanare tale manchevolezza del sistema previdenziale, va ricercato nelle difficoltà incontrate per estendere sistemi previdenziali previsti per lavoratori dipendenti ed indipendenti ad una categoria che, per la singolarità della sua funzione e della posizione familiare, non può essere disciplinata previdenzialmente che mediante norme particolari.

Con il presente disegno di legge si è ritenuto di proporre un sistema previdenziale che risponda alle peculiarità dei soggetti assicurati.

Il sistema finanziario prescelto è quello della capitalizzazione che è ovviamente il più vantaggioso dal momento che la previdenza del clero va a costituirsi *ex novo* e che presenta, altresì, il vantaggio di una relativa stabilità del contributo.

Dai dati forniti, a suo tempo, dalla federazione nazionale del clero secolare italiano è risultato che i sacerdoti officianti sono complessivamente pari a circa 45.750 unità, così ripartite:

n. 37.150, validi in età inferiore a 70 anni;

n. 7.985, validi con 70 ed oltre anni di età;

n. 615, invalidi.

Il numero degli iscritti attivi al Fondo si aggirerà intorno alle 37.000 unità, mentre coloro i quali andranno a beneficiare di un pensionamento immediato, ai sensi dell'articolo 17, vuoi per aver raggiunto l'età di 70 anni o perché permanentemente invalidi, saranno circa 3 mila.

Il Fondo costituisce, secondo il progetto, una speciale gestione dell'I. N. P. S.

Per la gestione del Fondo è previsto un Comitato di vigilanza composto da rappresentanti del clero, del Ministero del lavoro, del tesoro, dell'interno e dell'I. N. P. S.

Sono stati previsti due rappresentanti del Ministero dell'interno, in seno al Comitato di vigilanza, in quanto la competenza dell'Amministrazione stessa in materia è divisa tra la Direzione generale degli affari di culto e quella del Fondo per il culto.

Il Comitato sovraintende alla gestione del Fondo con poteri:

a) di vigilanza sulla applicazione delle norme che regolano l'attività del Fondo;

b) consultivi, sulle questioni che insorgessero per l'applicazione pratica delle norme regolanti la previdenza;

c) decisori, in materia di ricorsi in ordine alle prestazioni ed ai contributi.

Il Comitato ha, altresì, il compito di esaminare il rendiconto, i bilanci e di esprimere parere sui provvedimenti opportuni per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo.

È demandato infine al Comitato stesso di determinare quale somma debba essere impiegata – nel limite massimo di 50 milioni annui – per erogare, a carico della gestione, l'assistenza di malattia ai pensionati del Fondo, provvedendosi a stipulare le opportune convenzioni con enti o istituzioni per le relative prestazioni.

L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è previsto per tutti i sacerdoti secolari, di cittadinanza italiana, dal momento della loro ordinazione sacerdotale e fino al compimento del settantesimo anno di età o fino alla liquidazione della pensione di invalidità (articolo 4).

Le prestazioni di pensione vengono corrisposte, per vecchiaia, al raggiungimento del 70° anno di età ed a qualunque età in caso di invalidità permanente (articolo 5).

Il limite di età più elevato rispetto a quello previsto da altri sistemi di pensionamento è giustificato dal fatto che l'attività espletata dai sacerdoti consente, normalmente, di esercitare attivamente il Ministero spirituale anche in età avanzata.

La elevazione del limite di età costituisce, d'altra parte, un importante elemento di riduzione dei costi del sistema e questo elemento non deve essere trascurato rappresentando un vantaggio immediato per l'iscritto chiamato a sostenere il relativo onere contributivo.

Gli articoli 6, 7, 15, 17 regolano il finanziamento della gestione che è sostenuto dagli assicurati e dallo Stato.

Il contributo ordinario dell'iscritto è fissato nella misura di lire 30.320 annue ed il corrispondente concorso dello Stato in lire 450 milioni annui.

L'articolo 8 fissa i requisiti del pensionamento prevedendo, per il raggiungimento del diritto alla prestazione di vecchiaia, oltre l'età di 70 anni anche il versamento di almeno 10 anni di contribuzione al Fondo.

Il requisito di contribuzione è solo apparentemente inferiore a quello richiesto nell'assicurazione generale obbligatoria (15 anni, peraltro temporaneamente ridotti) poiché a formare quest'ultimo concorrono in larga misura anche periodi di contribuzione figurativa (per servizio militare, malattie, disoccupazione) che non sono invece riconosciuti nel Fondo per il clero.

La pensione è costituita da una quota minima di lire 180.000 annue, aumentabile per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il decimo, di lire 12.000 annue, fino alla pensione annua massima di 480.000 lire.

Per ottenere la pensione d'invalidità (articoli 10 e 11) occorre che il sacerdote abbia versato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo e si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio Ministero a causa di malattia, difetto fisico o mentale. L'accertamento dell'invalidità è compiuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Indubbiamente per la concessione della pensione di invalidità si richiedono requisiti più severi di quelli vigenti per i lavoratori iscritti nell'assicurazione obbligatoria.

Di ciò si è tenuto conto, peraltro, nella determinazione della misura della pensione stabilita nell'importo fisso di lire 420,000 annue.

All'articolo 12 vengono poi stabilite le modalità per il pagamento delle pensioni.

Sono state anche previste (articolo 13) norme di coordinamento con il sistema generale. Si provvede, infatti, alla revoca della pensione nell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti, a decorrere dalla liquidazione della pensione del Fondo fa-

cendo peraltro salvi i diritti derivanti ai superstiti dall'assicurazione generale e quelli per l'assistenza di malattia ai pensionati e trasformando la pensione dell'assicurazione obbligatoria in un supplemento di quella erogata dal Fondo.

Inoltre è previsto che lo Stato subentri nei diritti della pensione corrisposta dal Fondo al sacerdote (per la parte derivante dal contributo dello Stato) quando il medesimo sia titolare di pensione ordinaria a carico di una amministrazione statale.

All'iscritto, che alla data di entrata in vigore della legge sia soggetto all'assicurazione obbligatoria per effetto di un rapporto di lavoro in corso, è data, con l'articolo 14, la facoltà di richiedere, entro tre mesi, la sospensione dell'iscrizione al Fondo evitando così il maggior onere derivante dalla duplice contribuzione.

Si è, per converso, consentito ai sacerdoti che, per ragioni del loro ministero sacerdotale, debbano trasferirsi fuori del territorio dello Stato italiano di coprire i corrispondenti periodi mediante la prosecuzione volontaria oppure versando al Fondo stesso la riserva matematica occorrente a coprire il periodo di mancata iscrizione.

Gli articoli 16 e 17 contemplano, come già la legge per i coltivatori diretti e quella per gli artigiani, una riduzione dei normali requisiti di contribuzione per il primo decennio di applicazione del sistema.

I sacerdoti che compiono il 70° anno di età entro i primi 10 anni di applicazione del sistema hanno infatti diritto – qualunque sia il numero dei contributi versati – ad una pensione di lire 180.000 annue.

Così pure i sacerdoti che avanzano domanda di pensione per invalidità nel primo quinquennio di applicazione del sistema hanno titolo al trattamento di invalidità anche se hanno versato contributi per periodi inferiori al quinquennio stesso.

È previsto, infine, dall'articolo 17, il pensionamento immediato dei sacerdoti non congruati che al momento dell'entrata in vigore della legge abbiano compiuto il 70° anno di età o siano permanentemente invalidi. Alla copertura di tale onere viene provveduto mediante un contributo decennale dello Stato di 350 milioni di lire annue e con un contributo supplettivo degli iscritti di lire 2.020 annue da versarsi fin quando non sarà raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate.

All'erigendo Fondo sono estese con l'articolo 19 i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti con legge per l'assicurazione generale obbligatoria, nonché le norme che regolano i termini e le modalità in materia di ricorsi e di prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

La copertura degli oneri a carico dello Stato per l'esercizio 1959-60 è assicurata dall'articolo 18 mediante imputazione del complessivo importo di lire 800 milioni al capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il disegno di legge che il Governo si onora di sottoporre all'approvazione del Parlamento assolve ad un dovere da tutti intimamente sentito verso coloro che sono i Ministri della nostra Religione.

In sede di discussione dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella seduta del 15 ottobre 1958, la Camera dei Deputati approvò l'ordine del giorno dell'onorevole Terranova, peraltro, accettato dal Governo, che così si esprimeva:

« La Camera, considerate le tristi condizioni in cui vive il clero italiano, del quale riconosce l'alta funzione sociale e la nobile missione di civiltà nel mondo, volendo ad esso dare tranquillità economica in nome della Costituzione e del Concordato, invita il Governo ad organizzare un'adeguata assistenza sanitaria e di previdenza per la invalidità e vecchiaia del clero ».

La estensione del sistema pensionistico obbligatorio segue, a breve distanza di tempo, quella realizzata ed in via di realizzazione per importanti categorie di lavoratori indipendenti.

Non si poteva meglio completare l'anello del sistema pensionistico italiano che presentando un provvedimento inteso a riconoscere una vecchiaia serena a coloro che guidano, nel campo spirituale, i lavoratori italiani.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo.

Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

ART. 2.

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dalla applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sugli eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo;

e) determinare, entro il limite massimo di lire 50 milioni annui, l'importo, a carico della gestione, da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali.

ART. 3.

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1°) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato:

2°) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4°) due rappresentanti del Ministero dell'interno;

5°) quattro rappresentanti della Federazione tra le Associazioni del clero in Italia;

6°) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1°) 2°) e 6°) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione, per quelli di cui al n. 5°), della Federazione fra le Associazioni del clero in Italia. Essi durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

ART. 4.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale fino al compimento della età di 70 anni o fino alla liquidazione della pensione di invalidità.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è richiesta l'attestazione dell'Ordinario che esercita sul sacerdote la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.

ART. 5.

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido.

Il Fondo può provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel 3° comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, punto *e*) della presente legge.

ART. 6.

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto, per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonché dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15.

Il contributo a carico dell'iscritto è stabilito per ciascun anno solare nella misura di lire 30.320 ed è corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate di lire 7.580.

Il contributo è dovuto a far tempo dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

ART. 7.

Al pagamento del contributo, ove non provveda direttamente l'iscritto, può provvedere la Curia vescovile del luogo dove egli esercita il suo ministero.

In ogni caso, prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla Curia vescovile del luogo dove l'iscritto esercita il suo ministero, concedendo un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla data stessa, gli interessi di mora al tasso legale.

ART. 8.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, su domanda dell'iscritto, al compimento del 70° anno di età, quando risultino versati almeno 10 anni di contribuzione al Fondo.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

ART. 9.

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 180.000 annue.

A tale quota si aggiungono lire 12.000 annue per ogni anno di contribuzione al Fondo oltre il decimo ,fino alla pensione massima di lire 480.000 annue.

ART. 10.

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista al momento della presentazione della relativa domanda quando risulti accertato che l'invalidità stessa si è verificata dopo almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

Si considera invalido il sacerdote che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 420.000 annue.

ART. 11.

L'accertamento dell'invalidità è compiuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre a visita medica l'iscritto.

È richiesto, in ogni caso, il parere dell'Ordinario del luogo nel quale l'iscritto esercita il suo ministero.

ART. 12.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato conseguito il relativo diritto. Essa è pagata all'iscritto con le modalità in vigore per le altre pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 13.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, l'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tuttavia, alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, si procede alla revoca della pensione anteriormente liquidata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla liquidazione, in luogo della pensione revocata, di un supplemento secondo quanto previsto dal comma seguente.

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quali ne siano il numero e l'importo, danno diritto ad un supplemento della pensione dovuta dal Fondo. Il supplemento è a carico dell'assicurazione predetta, è pari al prodotto del 20 per cento dei contributi base per il coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme disciplinanti l'assicurazione medesima ed ha la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Quando il supplemento, previsto dal precedente comma, sia stato liquidato a sacerdoti titolari di pensione revocata ai sensi del primo comma, sono fatti salvi i diritti spettanti ai superstiti e quelli inerenti all'assistenza di malattia.

Non sono cumulabili a nessun effetto i contributi versati nel Fondo con quelli versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per i sacerdoti che sono titolari di pensione ordinaria a carico di una Amministra-

zione statale, anche con ordinamento autonomo, lo Stato subentra nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale fra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta dal Fondo stesso e la quota di essa relativa ai contributi versati dal sacerdote.

ART. 14.

I sacerdoti, che alla data indicata nell'articolo 20 contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione.

L'iscritto che, per ragioni del suo ministero, sia trasferito fuori del territorio italiano, ha facoltà di chiedere, entro un anno dalla data di cessazione dell'obbligo di iscrizione, la prosecuzione volontaria dell'iscrizione stessa, anche in caso di perdita della cittadinanza italiana. Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o congregazione religiosa.

Gli ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento dei contributi previsti dagli articoli 6 e 17 della presente legge.

L'iscritto che rientra in Italia, purché conservi o riacquisti la cittadinanza italiana, può chiedere, entro un anno dalla data di ripristino dell'obbligo di iscrizione, che gli sia riconosciuto utile il periodo di permanenza in territorio straniero a condizione che la permanenza sia stata determinata da ragioni del ministero sacerdotale. Le attestazioni dell'Ordinario, che esercita sull'iscritto la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, fanno piena prova dell'esistenza di tale ultima condizione.

L'iscritto deve corrispondere al Fondo la riserva matematica occorrente a coprire l'intero periodo di mancata iscrizione.

ART. 15.

Lo Stato concorre alla copertura degli oneri del Fondo con un contributo annuo di lire 450 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60. Tale contributo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 16.

I sacerdoti iscritti al Fondo, che compiano il 70° anno di età entro il primo decennio dalla data indicata dall'articolo 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

I sacerdoti iscritti al Fondo, che divengano invalidi ai sensi dell'articolo 10 entro il primo quinquennio dalla data indicata dall'articolo 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

ART. 17.

I sacerdoti non congruati che alla data indicata dall'articolo 20 abbiano compiuto il 70° anno di età, o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue a carico del Fondo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un contributo annuo dello Stato di lire 350 milioni per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, e mediante un contributo suppletivo degli iscritti al Fondo nella misura di lire 2.020 annue.

Il contributo suppletivo è riscosso insieme con quello di cui all'articolo 6.

Il Comitato di vigilanza del Fondo ne delibererà la eventuale sospensione quando sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate a norma del presente articolo.

Il contributo dello Stato di cui al secondo comma e quello previsto dall'articolo 15 saranno versati in rate semestrali anticipate.

ART. 18.

All'onere di lire 800 milioni derivante allo Stato dalla concessione, per l'esercizio 1959-60, dei contributi di cui agli articoli 15 e 17 si provvede a carico del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti

ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali, i previlegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano, altresì, le norme che regolano i termini e le modalità per la proposizione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

ART. 20.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° luglio 1959.